



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ramo Trasporti (DPR 08.12.2007 n°271)*

**CAPITANERIA DI PORTO
LA MADDALENA**

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

ORDINANZA N° 008 / 2010

“DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO PORTUALE”

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena:

- VISTO:** la Legge n° 84 del 28.01.1984 (Riordino della Legislazione in materia portuale);
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n° 360 in data 10.09.1993 (Nuovo Codice della Strada);
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica n° 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA:** la Legge n° 689 del 24.11.1981;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 017/1997 datata 21.06.1997 – Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 059/2005 datata 21.07.2005 relativa all’individuazione di un’area di parcheggio nella sola parte riguardante “area operativa portuale” compresa tra la sbarra indicante l’accesso in zona portuale e le banchine di ormeggio “Maggior Leggero” e “Primo Longobardo” comunemente denominata “Banchina Poste”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 001/2010 datata 18.01.2010 relativa alla disciplina del rilascio dei permessi di accesso e sosta nel porto di la Maddalena;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 004/2010 datata 05.02.2010 relativa alla rideterminazione delle “Zone Portuali Operative” nel porto di La Maddalena;
- PRESO ATTO:** dell’incontro tecnico avvenuto in data 17.02.2010 nel quale sono convenuti la locale Amministrazione Comunale e il Corpo di Polizia Municipale;
- VISTO:** gli articoli 17 – 18 – 30 – 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- RITENUTO:** *necessario determinare i criteri di circolazione stradale in ambito portuale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 – punto 7 – del “Nuovo Codice della Strada” che conferisce al Comandante del Porto/Capo di Circondario Marittimo la potestà di disciplinare la circolazione stradale in ambito portuale;*

O R D I N A

- ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

La circolazione stradale nelle aree Portuali del Comune di La Maddalena identificate nei due poli costituenti rispettivamente:

- a) imbarco / sbarco della linea passeggeri La Maddalena / Palau (banchine “Zonza” – “Albini” e “Corazzata Roma”)
- b) imbarco/sbarco merce pericolosa e in via residuale imbarco/sbarco passeggeri dalle motobarche da traffico locale banchine (“Primo Longobardo” – “Testata Poste” e “Maggior Leggero”) comunemente denominata “Banchina Poste”

è consentita a tutti i veicoli muniti di idoneo titolo di imbarco, fatta eccezione per i mezzi appartenenti alle Forze di Polizia e di Soccorso nonché quelli privati di volta in volta espressamente autorizzati dall’Autorità Marittima a fronte di comprovate necessità. Considerata la oggettiva, materiale commistione fra la viabilità ordinaria urbana di La Maddalena e le limitrofe aree portuali, all’interno dei poli in parola verranno predisposti idonei stalli di sosta onde permettere la sosta e la fermata dei veicoli insistenti sulla ordinaria circolazione cittadina, ove ciò risulti compatibile con l’operatività degli accosti delle unità mercantili; l’accesso a tali stalli prescinde dal possesso di titolo d’imbarco ed è aperto a qualunque mezzo idoneo alla circolazione stradale ai sensi del Codice della Strada, in accordo con le eventuali limitazioni circa tipologia o dimensioni dei mezzi indicate dalla segnaletica stradale. E’ fatto obbligo a tutti coloro che accedono all’ambito portuale di utilizzare un veicolo abilitato alla circolazione stradale in regola con le norme previste dal vigente Codice della Strada. Tutti i conducenti dei veicoli devono obbligatoriamente osservare le norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e la relativa segnaletica verticale ed orizzontale adottando la necessaria attenzione e prudenza consigliata dalla particolarità del sito e dalle insidie che possono presentarsi durante la circolazione stradale, così come meglio esplicitato nelle due planimetrie allegate, che sono parte integrante della presente Ordinanza. In ogni caso deve essere adottata ogni ulteriore cautela, soprattutto nelle ore notturne, tenendo sempre conto delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale nonché delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto.

- ARTICOLO 2 - DIVIETI DI SOSTA E DI FERMATA

La sosta veicolare negli ambiti portuali è consentita unicamente negli appositi spazi contrassegnati dalla segnaletica orizzontale e verticale prevista dal vigente Codice della Strada, con specifica indicazione della prescrizione nella segnaletica relativa alla sosta regolamentata; in caso di utilizzo di parcheggi “riservati” è fatto altresì obbligo di esporre in modo ben visibile all’interno del parabrezza idoneo permesso rilasciato dalla competente Autorità. Nelle restanti zone non interessate alla sosta veicolare è fatto assoluto divieto di sosta e di fermata per qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli regolarmente stoccati all’interno delle corsie in attesa di imbarco sui Mototraghetti che collegano La Maddalena con Palau.

- ARTICOLO 3 - CURA DEI MEZZI

E’ fatto divieto assoluto di lasciare incustodito il veicolo in attesa di imbarco sulle corsie di canalizzazione, come pure di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo stesso.

- ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA - LIMITI DI VELOCITA’

La velocità massima consentita negli ambiti portuali è di 30 (trenta) Km/h. La stessa deve essere sempre e comunque tale da consentire l’arresto del veicolo in condizioni di sicurezza (tenuto conto della visibilità, delle condizioni meteorologiche, dello stato del manto stradale e di tutti i restanti fattori che possono influire sul controllo e sulla condotta del veicolo).

In porto è assolutamente VIETATO il sorpasso fra veicoli, così come riportato dalla segnaletica verticale prevista dal vigente Codice della Strada.

- ARTICOLO 5 - RIMOZIONE VEICOLI

I veicoli o carrelli per rimorchio parcheggiati in violazione delle norme che precedono o che importino intralcio o pericolo per la circolazione e per le operazioni portuali in genere, potranno essere rimossi d’Autorità e affidati ai soggetti abilitati così come individuati dalla Prefettura di Sassari annualmente con proprio Decreto. Il proprietario sarà tenuto al pagamento delle spese di rimozione, di custodia ed al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dal suo comportamento.

- ARTICOLO 6 - DEROGHE ED ECCEZIONI

I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano ai mezzi istituzionali in attività di servizio della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia, delle Autorità Sanitarie, di Soccorso e di Emergenza sui quali, compatibilmente col servizio d'istituto posto in essere, permane comunque l'obbligo di adottare sempre la massima cautela nella circolazione.

- ARTICOLO 7 - INTERDIZIONE PEDONALE

nel tratto a partire dal ciglio banchina e fino al limite individuato dalla presenza di New Jersey di colore giallo e nero, per motivi di sicurezza/incolumità pubblica, è fatto assoluto divieto di sosta e/o transito pedonale ad eccezione del personale marittimo interessato alle operazioni di ormeggio/disormeggio delle Unità Navali; i contravventori saranno ritenuti responsabili dei danni che potrebbero cagionarsi in conseguenza dell'avvenuta inosservanza.

- ARTICOLO 8 - SEGNALETICA STRADALE

Il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale per la disciplina della presente Ordinanza, nonché la verifica e manutenzione della segnaletica esistente, è a cura dell'Amministrazione competente.

- ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito, saranno perseguiti, in forza dell'art. 1174 comma 2 del Codice della Navigazione ovvero a norma del Codice della Strada per quanto attiene le violazioni in materia di circolazione stradale; inoltre saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Qualora il trasgressore sia in possesso di autorizzazione all'accesso o sosta in ambito portuale emanata da questa Autorità Marittima, sanzione accessoria a quanto già stabilito risiede nella sospensione o nel ritiro di detta autorizzazione qualora, a giudizio insindacabile di questa Autorità Marittima, la violazione abbia comportato pericolo per le persone presenti a qualunque titolo nell'area portuale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di La Maddalena, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.


- ARTICOLO 10 - ABROGAZIONI

La presente ordinanza abroga qualsiasi altra precedente disposizione in contrasto con la presente.-

La Maddalena, **09 marzo 2010.-**

**F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio POLETTI**

Allegato "Ordinanza n° 008/2010" datata 09 marzo 2010



Allegato "Ordinanza n° 008/2010" datata 09 marzo 2010

Banchina "Poste" Comune di La Maddalena

